



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] proposto da

[REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iodice, Antimo Zarrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova 14 dicembre 2023 n.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Luca Morbelli

esecutivo. Conseguentemente ove il titolo esecutivo sia costituito dal dispositivo della sentenza è sufficiente la notifica del semplice dispositivo.

L'art. 431 c.p.c. stabilisce, tra l'altro: "Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza".

Ne consegue che, in materia di lavoro, il dispositivo della sentenza costituisce titolo esecutivo.

In conclusione, legittimamente la ricorrente ha notificato il dispositivo, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 14 d.l. 669/96.

Deve conseguentemente essere ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, Tribunale di Genova, sezione lavoro, 14 dicembre 2023 n. 1014 nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente sentenza.

L'amministrazione dovrà rilasciare al ricorrente la "carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" e accreditare sulla stessa le somme spettanti, maggiorate degli interessi legali dal deposito della sentenza ottemperanda al saldo.

Per il caso di ulteriore inottemperanza deve essere nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito che, previo accertamento dell'inottemperanza, dovrà provvedere nei successivi 30 giorni.

Il Commissario ad acta potrà provvedere anche mediante delega ad un Dirigente della predetta direzione generale.

Va accolta, infine, la domanda di condanna del Ministero dell'istruzione e del merito al pagamento di un'ulteriore somma di denaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sugli importi risultanti dal giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla

notificazione della presente sentenza all'Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell'esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell'insediamento del Commissario ad acta.

Antonio Iodice

Antimo Zarrillo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina al Ministero dell'istruzione e del merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 12 dicembre 2023 n. 1014, mediante rilascio al ricorrente della "carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" e mediante l'accredito sulla stessa delle somme riconosciute dalla sentenza, maggiorate degli interessi legali nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Condanna il Ministero dell'istruzione e del merito al pagamento in favore del ricorrente della somma di denaro di cui all'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. nella misura e nelle modalità specificate in motivazione.

Nomina commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito che, previo accertamento dell'inottemperanza, dovrà provvedere nei successivi 30 giorni.

Antonio Iodice

Antimo Zarrillo

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con